

LASINO 1798: IMPRIGIONATO E PROCESSATO PER LA ROTTURA DEL VETRO DI UNA FINESTRA

(seconda parte)

di Ettore Parisi

Tratto da un documento dell'archivio parrocchiale di Calavino, settore Archivio Storico, contrassegnato dal numero XVII/1. Si tratta del verbale di interrogatorio di un processo che, alla fine del settecento, ha coinvolto alcune persone di Lasino. È scritto in italiano per quanto riguarda gli interrogatori, ed in latino per la parte burocratica.

Ho evitato di riportare il cognome e relativo soprannome di famiglia delle persone coinvolte direttamente, indicandole con nome e soprannome personale.

Lo stesso giorno l'avvocato Tosetti chiede di sentire un'altra testimonianza. Si tratta di Teresa, sorella di Antonio Bassetti Bressan. Inoltre accusa il Calunnia di aver cercato, una settimana prima, di indurre Giacomo Caldini Zigainer ad adulterargli un attestato. Siccome questi non volle acconsentire, Antonio R. si propone per la falsificazione. Il Calunnia, per avere da Domenico Bridarolli detto il Macaco un attestato altrettanto falso, lo conduce in casa del R. che lo fa mangiare e bere.

Interrogazione di Teresa Bassetti Bressan.

.....

R: ...due giorni dopo il fatto ritrovandomi una sera nella propria mia abitazione alla finestra, sentii da basso vicino all'uscio della cucina del Dorigh, che detto Calunnia diceva verso questo che già lui era scoperto che aveva infranto la finestra agli eredi Chistè e che anzi era stato conosciuto da Pietro Chistè che gli aveva detto : maledetto Calunnia cosa hai con noi; e quindi era intenzionato di portarsi dalli stessi eredi per aggiustare la faccenda. Il Dorigh domandò al Calunnia se vi fosse stato qualche testimonia presente, ed avendogli risposto che non vi fu alcuno, il Dorigh gli soggiunse che stesse sodo e che negasse e siccome, mentre facevano questi discorsi cominciò a piangere un ragazzetto desistevan dal discorrere ed io mi ritirai dalla finestra.

...

Interrogatorio di Giacomo Caldini Zigainer.

.....

R: Dirò che avanti alcuni giorni vennero in casa mia il detto Giacomo Calunnia e Antonio R. e questo mi presentò un attestato fatto in testa,

per quanto mi sovvegno, di un tal Pietro Dorigh e sottoscritto pure, per quanto mi sovvegno, se non sbaglio, da Francesco Pedrini detto Rome-diot. Quell'attestato era relativo alla finestra che fu infranta.....pregandomi il detto R. che mutassi in qualche circostanza il detto attestato ma io rifiutai sdegnosamente di ciò fare ed allora se ne partirono ambedue.

Il 13 marzo si presenta in cancelleria Pietro Chistè e consegna un'istanza scritta (dall'avv Tosetti) che chiede venga interrogato Domenico R. (fratello di Antonio) e riporta le domande da porgli.

Interrogatorio di Domenico R..

D: Della di lui Patria, abitazione, esercizio ed età.


R: Sono nativo di Lasino, ora abito in Vezzano, lavoro la campagna e sono dell'età d'anni 50 circa.

.....

R:due giorni dopo il primo dell'anno corrente venne in mia casa in Vezzano Domenico di Lasino, col quale ero in contratto di certo vino che volevo da lui comprare per Pietro Antonio Garbari ed il detto Domenico in tale incontro ebbe a dirmi che suo fratello Giacomo detto Calunnia aveva commesso una briconata la notte del primo giorno dell'anno.... con sassi aveva infranta una finestra delli fratelli fili di Pietro Chistè detto Anna ma che, abbenchè li detti fratelli non siano al caso di comprovargli, ciò non pertanto voleva passare alla divisione dei beni con il predetto fratello Giacomo.

...

R: Cinque giorni dopo a tale racconto fattomi



Calavino, Archivio parrocchiale, settore Archivio Storico, manoscritto XVII/1 - la pagina conclusiva della sentenza

dal Domenico, venne il fratello Giacomo in casa mia significandomi che non erano più al caso di darmi il vino, ed in quell'incontro lo rimproverai dell'azione usata alli fratelli Chistè ed allora il detto Giacomo mi disse, che eravamo da soli a soli nella chiesura da me condotta di ragione del Sig. abate Benigni, che lui aveva bensì infranta la finestra ma che li fratelli Chistè non erano al caso di tanto provarli.

D: Se esso abbi avuto occasione in quell'incontro di vedere al predetto Giacomo qualche sorta d'armi o no ed in caso.

R: Il Calunnia in quell'incontro era munito di coltello e due pistole.

D: Della qualità del coltello e delle pistole

R: Erano un paro pistole lunghe di canna una spanna circa con casse di legno e fornimenta di ottone e con loro azzarini colle poste al di dentro, né più minutamente mi abbadai; il coltello era lungo di lama più d'una spanna, con sua punta e taglio con manico d'osso nero fatto a tortilione, né posso ulteriormente descriverlo perché più

minutamente non mi abbadai abbenchè lo avesse adoperato per tagliare del pane.

.....

Nuovo interrogatorio di Antonio Bassetti Bressan.

.....

R: Il fatto successe la notte del primo giorno dell'anno corrente essendo nato il sbaglio nel primo mio esame che deposi che ciò seguì la notte di tutti li Santi.

Il 16 aprile l'avv Tosetti si presenta in cancelleria per ribadire la colpevolezza del Calunnia, ancor più dopo le ultime testimonianze, e chiede che venga nuovamente interrogato in modo che possa finalmente ammettere la sua colpa.

24 aprile 1798. Secondo interrogatorio di Giacomo Calunnia.

D: Se esso s'arricordi d'essere stato altre volte da quest'ufficio costituito, o no, ed in caso affermativo per quale causa.

R: Io m'arricordo benissimo d'essere stato quivi prigioner e precisamente anche costituito sul supposto che io avessi infranta con sassi una finestra della casa delli eredi Chistè detti Anna, ed aver anche portato delle armi.

D: Che dica per verità se esso Calunnia abbi infranto la finestra o no ed in caso.

R: Io non fui quello che ho infranta la finestra agli eredi Chistè detti Anna.

Dettogli che perciò pensi a dir meglio la verità perché dalle risultanze del processo, tanto prima che gli fosser assegnate le difese, quanto dopo diversamente ne risulta e quasi pienamente ne consta in questo processo, e però?

R: Io replico, non ho infranta la finestra delli eredi Chistè detti Anna.

Dettogli che in processo tanto avanti l'assegnazione delle difese quanto dalle deposizioni posteriormente assunte, tutte assieme cumulate, ne risulta, e sufficientemente ne consta, che esso Calunnia sia per appunto stato quello che con sassi ha infranto la finestra delli eredi Chistè e però viene ammonito a tralasciare le bugie, che poco o nulla le sono per suffragare, ed a confessare la verità.

R: Io replico risulti, e ne consti ciò che ne vuole, io non infransi la finestra delli eredi Chistè.

L'interrogatorio procede con contestazioni e relative negazioni. Il Calunnia chiede una copia degli interrogatori per il suo avvocato e dichiara di avere dei testimoni a sua discolpa.

10 maggio 1798. L'avv Ceschini riporta la copia degli interrogatori e presenta la risposta della difesa.

Dopo altro preambolo sui principi del diritto criminale, la base fondamentale dei quali è la conoscenza del corpo del delitto che non è stato provato da nessun testimone rendendo quindi irregolare e nullo il processo, passa a nuove contestazioni.

1° Tommaso Caldini, stando sul suo ponticello, non poteva vedere il Calunnia gettare sassi verso la casa dei Chistè.

2° Domenico R. fece una deposizione falsa in un processo criminale di Pietro di Cavedine e Domenico Teman di Lasino e la difesa intende provarlo.

3° Calunnia si è portato due volte in casa di Pietro Antonio Garbari e detto Garbari non gli vide mai armi ne mai gli parlò di vendergli del vino.

4° Nega di aver mai detto a Giovanni Dorigh d'essere stato quello che ruppe la finestra dei Chistè. Segue una supplica di Giacomo Calunnia perché la cancelleria criminale non sospenda gli interrogatori per le ferie delle rogazioni, perché due testimoni a suo favore devono partire urgentemente per l'Italia a pelare le foglie dei gelsi per i bachi da seta.

La supplica viene accolta perché l'avv dell'accusa Tosetti non si oppone; però chiede una proroga per la presentazione della sua istanza non ancora pronta in quanto non aveva previsto la sospensione delle ferie.

Interrogazione di Francesco Pedrini detto Anzolin sul primo dei quattro capitoli presentati dalla difesa.

Deposizione: di quanto parla il capitolo io non lo posso rettificare perché stando sul suo ponticello poteva vedere a scaliar sassi verso la casa Chistè; se potesse poi riconoscere la persona dalla quale mai fossero stati scaliati, io non lo so.

Interrogazione di Michele Angelo Ceschini detto Paol sempre sul primo capitolo.

Deposizione: Tommaso Caldini stando sul suo ponticello poteva vedere a scaliar sassi verso la casa delli eredi Chistè ma non poteva però vedere a scaliar sassi nella finestra che restò infranta perché guarda in un luogo opposto al ponticello del Caldini.

D: Se il detto Chistè nella sua abitazione abbi qualche finestra che stando su quella potesse vedere a scaliare li sassi verso la finestra che restò infranta o no ed in caso.

R; Per quanto io ho cognizione dell'abitazione del Caldini non ha questo alcuna finestra che stando su quella abbia potuto vedere a scaliare i sassi.

Interrogazione di Pietro di Cavedine sul secondo capitolo che gli viene letto.

Deposizione: Tanto io posso asserire perché il predetto R. fece tale deposizione verso di me, asserendo che una sera io avevo il coltello quando che la verità non era tale e io nemmeno vidi quella sera il R..

Interrogazione di Domenico Chistè Teman sul secondo capitolo che gli viene letto.

Deposizione: Tanto io so perché il detto R. ha deposto che una sera io avevo il coltello, quando la verità non era tale, come ne può far fede Domenico figlio di Pietro Bassetti e in quella sera io nemmeno vidi il R..

Interrogazione di Giovanni Dorigh sul quarto capitolo previa sua lettura.

Deposizione: Il capitolo contiene la verità.

D: Se il predetto Giacomo Calunnia abbi almeno fatto con esso qualche discorso relativo alla rotta finestra del Chistè.

R: Il Calunnia non mi fece mai alcun discorso relativo alla rotta finestra del Chistè, m'arricordo bensì, che io dissi al Calunnia che avevo inteso discorrere ch'egli fosse stato quello che aveva rotta la finestra al Chistè, ed egli mi rispose che si stupiva di quelli che così parlavano.

D: Quando, dove precisamente sia seguito tale discorso fra esso Dorigh e il Calunnia.

R: Io non m'arricordo ne quando ne dove sia seguito fra noi tale discorso.

Sabato 9 giugno 1798. L'avv Tosetti consegna per iscritto le sue eccezioni sia per i testimoni a difesa già interrogati, sia per i prossimi da sentire. Presenta inoltre un elenco di domande da fare ai testimoni della difesa.

Sabato 16 giugno 1798. L'avv Ceschini presenta un attestato in cui dichiara:

1° Che Giacomo Calunnia sia partito il 3 gennaio 1798, tre giorni dopo il fatto della finestra, per Ora, in compagnia di Matteo Chistè, per tagliare un bosco e trasportarlo con una zattera lungo l'Adige fino a Trento dove la legna è stata venduta.

2° Che i fratelli Teresa e Antonio Bassetti Bresan, testimoni dell'accusa, sono primi cugini degli eredi Chistè.

3° Che Francesco Chistè Grandò può testimoniare che Giacomo Calunnia e Matteo Chistè Fugati il

3 gennaio alle 3 del mattino sono partiti ed andati per la Traversara a Ora a fare una zattera ferman-dosi ambedue per 15 giorni.

Gli interrogatori di Matteo Chistè Fugat e Francesco Chistè Grandò riguardano la loro amicizia con il Calunnia, la parentela dei fratelli Bassetti Bressan con gli eredi Chistè e la permanenza ad Ora e Bronzolo per il taglio del bosco, la costruzione della zattera e il trasporto e la vendita della legna a Trento. Le risposte sono favorevoli a Giacomo Calunnia.

Il 9 luglio 1798 l'avv Lorenzo Ceschini presenta un'istanza scritta con la quale chiede che i fratelli eredi Chistè dichiarino che dal balcone di Tommaso Chistè sia impossibile vedere la finestra incriminata, altrimenti chiede al responsabile della cancelleria di recarsi lui stesso a prenderne visione.

Il 29 agosto arriva la risposta scritta dei fratelli Chistè con la quale riconoscono che dal balcone non si vede la finestra ma che per andare e tornare dalla loro casa si deve passare sotto il balcone. Sollecitano altresì la pubblicazione della sentenza, sicuri che le prove siano più che sufficienti per la condanna del Calunnia.

Il 19 novembre 1798 l'avv Ceschini presenta la sua arringa che riporto integralmente.

“Se la parte Chistè Anna intendesse con gl'infermi, irregolari e nulli suoi esami sostenere la querela da sé proposta, si potrebbe con ragione dire che non vi è più legge, né diritto Criminale, che autenticar possa l'operato di chi a capriccio od a vendetta intenter o proporre vuole azioni criminali, e di fatto si dia un'occhiata al processo e si conoscerà per ogni parte l'innocenza del Calunniato Calunnia, e la nullità di questo.

Nulli i detti esami, perché coscritti da persona che, secondo il Statuto nostro in Civil Cap. 146 in fine, questa non poteva coscriverli.

Nulla l'esame di Teresa figlia di Pietro Bassetti Bressan perché est *dictu de dicto* e perché non dà causa sufficiente nell'asserire che ha conosciuto a notte oscura il Dorigh ed il Calunnia nel sentirli a parlare perché aveva cognizione della loro voce, e siccome questa è una prova non ammessa da Pratici, mentre è ben facile potersi ingannare, dove può darsi con facilità l'eguaglianza delle voci come ben spesso ad ognuno sarà succeduto: e qui pure s'aggiunge che questa è una testimone singolare, tanto più che dal testificato dei testimoni nel Defensivo assunti, viene provato che que-

sta è prima cugina dei fratelli querelanti Chistè, e perciò non è solamente attendibile, ma neppure potevasi esaminare per la presunta parzialità che poteva avere a favore de' suoi cugini, che non fa alcun indizio né prova.

Inconcludente è l'esame di Giacomo Caldini, e senza precisione di causa, e questo pure non è attendibile.

Iniquo è quello di Domenico R., come proveniente da persona di nessuna fede, ed altresì per spergiuro conosciuto nei Tribunali, e che per tale se lo prova nella sua deposizione, dove rispetto ad aver veduto le pistole ed un coltello al querelato Calunnia, mentisce in primo luogo circa il tempo. Depone quest'indegno testimone che due giorni dopo il primo giorno dell'anno venne in sua casa in Vezzano Domenico fratello del querelato e le raccontò che suo fratello Giacomo aveva infranta una finestra alli fratelli Chistè con sassi e come meglio da detto suo esame; e soggiunge che dopo cinque o sei giorni dopo tale racconto venne da lui l'istesso querelato Giacomo, quale le confermò il detto di suo fratello Domenico, sicché da questa sua deposizione apparirebbe che li 7 o 8 di quel mese l'inquisito sia venuto a Vezzano in casa del testimone; ma se si darà un'occhiata all'esame di Matteo Chistè e di Francesco Grandò, in fine si conoscerà una negativa constatata *de tempore et loco* mentre da questa si rileva che ai 3 di gennaio il querelato è partito per Ora, stando fuori dal suo paese per giorni 15 senza giammai fra questi ritornarsene; onde se tal testimone non credesse che dar si possa una trasmigrazione, deve da se stesso conoscersi bugiardo e spergiuro.

In secondo luogo questo buon uomo, che a comune voce con un boccale di vino dice ciò che si vuole, di che fede sarà? E che ciò sia vero, oltre la provata negativa coartata, si è ardito di deporre che le pistole vedute gl'otto di gennaio, erano fornite d'ottone, e Domenico Bridarolli dice d'aver vedute al querelato due pistole fornite d'acciaio, onde non concordano certamente queste deposizioni, e perciò non fanno la minima prova. Si perché non fossero soggetti alle vibrare eccezioni, sono testimoni singolari; e di una singolarità diversificativa ed inconcludente, e perché nemmeno si rileva che siano state armi capaci ad offendere, come in caso doveva provarsi, il che non prova provato, si deve su tal caso intieramente assolvere il querelato, come in altri simili casi è seguito, e che si rileverà dai processi di questa cancelleria

allorchè si formò processo contro alcuni giovani di Povo per delazione d'armi curte e proditorie, ed a relazione del Sig. Consigliere Giovanni Paolo Curletti in revisione fu deciso con esser stati questi assolti per mancanza della prova che fosser armi capaci ad offendere, e come tanto viene confermato da tutti gli autori Teorico Pratici come in caso con puntuale autorità si dimostrerà.

Si noti parimente che Tommaso Caldini e Giovanni Colonello la notte del primo giorno dell'anno avevan veduto il Calunnia a luna lucente mentre Teresa Bassetti Bressan interrogata su tal fatto rispose che conobbe il Dorigh e il Calunnia alla voce e nulla dice che luceva la luna, mentre tra il spazio di giorni 3 notabilmente non poteva esser mutato il corso lunare. Onde addio prove sì indegne, e solamente carpite o per titolo d'interesse o di stretta parentela come la suddetta Bressan con la famiglia degl'istanti Chistè è vincolata.

Epilogate tutte le vibrante eccezioni, e patentissime nullità di questo processo che dir si può a ragione un scartafaccio, non dubita il querelato Calunnia d'una compiuta vittoria: mentre in questo manca il corpo del delitto, la causa impulsiva a delinquere, ed il titolo stesso di delitto non essendo proporzionato questo ad un formale viso e reperto, e molto meno ad una cattura perché non sussistendo il delitto, tutti gl'atti sono nulli, ed il querelante è obbligato alla rifazione de' danni, spese ed azione d'ingiuria.

Conchiudono tutti li Criminalisti, che un omicidio seguito con un getto di sasso, più tosto s'attribuisce al caso che alla colpa e si punisce con una pena leggera, cioè d'esilio o di pena pecuniaria. Nel concreto nostro caso si tratta d'una lasta, e non già d'una fenestrata come parla l'informe viso e reperto, infranta, e che anco in falsa ipotesi si verificasse a danno del querelante, si deve passare ad atti eguali a quelli d'un commesso omicidio? E qual pena in caso si darebbe? Una leggerissima condanna pecuniaria perché la lasta non soffre ingiuria e non è capace di risentimento, ed alla peggio chi ha sofferto il danno della rottura di questa avrebbe l'azione della *Lex Aquilia de damno dato*, ma non giammai d'un processo con tanta formalità indegnamente costruito.

Li Chistè querelanti sono villani di equal se non inferiore nascita del querelato, perciò per l'ingiuria a persona tale non sarà giammai di tanta gravità che importar possa una formalità di processo, un viso reperto per un'infranta lasta, che è

res ridicula per orbem e molto meno una cattura, ed una macerazione di carcere, mentre questa nel caso presentaneo, è maggiore di qualunque pena che per simile supposto delitto sottoponer si potesse il querelato.

Irregolare e non ammissibile è la ritrattazione fatta da Antonio Bressan, altresì anche questo primo cugino delli Chistè Anna, mentre con questa venendo posto fra due giuramenti, doveva torturarsi o almeno venir posto in carcere per vedere, *in quo dicto persistat*, e così si usò da chi fa e vuole formar processi senza eccezioni di nullità, onde nulla anche questa.

Rispetto alla deposizione di Giovanni Colonello, abbenchè sia solamente testimonio singolare, non è attendibile, perché si contraddice alle deposizioni di molt'altri testimoni, e perché è famiglia degl'istessi querelanti, i quali nelle loro replicate istanze non hanno giammai avuto l'ardire di nominarlo per testimonio, se non quando si sono veduti col laccio al collo di non poter sostenere la loro querela, si sono serviti di chi presumer si deve parziale per favorire il proprio padrone, oltre di che essendo quella persona servile, non si deve credere degna di tutta fede; almeno così insegnano i Criminalisti.

Se si crede al Bassani, quale a chiare note sostiene, e che in tutti li tribunali dell'Italia viene religiosissimamente osservato, che dopo la pubblicazione del processo, e portate dall'inquisito le difese, non vi è più luogo per parte de' querelanti a nuove prove, come l'istesso insegna.

La discordanza de' testimoni nel deporre in qual notte sia stata franta la più volte detta lasta, fa toccare con mani l'insussistenza del preteso delitto, mentre Giovanni Ceschini depone che il primo giorno di novembre fu chiamato in compagnia del maggiore a visitare la frattura d'una fenestrata seguita a danno dei fratelli Chistè: e questa deposizione viene convalidata dall'istesso interrogatorio fattogli da quest'ufficio, e così pure dalla deposizione di Antonio Bressan indi si vuole seguita il primo giorno dell'anno. Se ciò vi sia una concordanza nel tempo, si lascia considerare da chi ha solamente veduti i principi non già del diritto criminale, ma solo quelli del senso comune.

E per conclusione di questo pasticcio formato dalla cancelleria si deve a quella contestargli l'irregolarità usata da questa nell'interrogare *ex officio* il testimone Michele Angelo Ceschini

cioè se il Caldini nella sua abitazione abbi qualch'altra finestra: chi ebbe l'ardire di fare un tal interrogatorio, deve sapere che non si può fare interrogazioni se non sono analoghe al capitolo difensionale, mentre altrimenti venendo praticato con disapprovazione di tutti i Pratici si farebbe l'offensivo in luogo del difensivo.

Ma che che sia il querelato Calunnia s'appoggia alla giustizia ed imparzialità dell'Illustrissimo Sig. Pretore, e spera dai dotti suoi lumi non solo di venir assolto, ma ben'anche di veder condannati li querelanti nelle spese tutte e danni, colla riserva dell'azione d'ingiuria per la sofferta indecorosa carcerazione, riproducendo il da sé detto e presentando *ad abundandum* sei attestati dai quali si rileva quanto si disse."

Seguono i seguenti sei allegati:

1° del Maestro Antonio Ronchetti muraro che dice che il Calunnia è venuto a casa sua ma nessuno ha visto armi di sorta; lo stesso afferma in calce Giacomo Danieli.

2° una certa vedova Frioli di Madruzzo che si trovava in casa della vedova di Pietro Chemotti di Lasino la sera del primo dell'anno, dichiara di aver visto il Calunnia senza armi di nessun genere.

3° Pietro Garbari di Vezzano dichiara che Giacomo Calunnia a casa sua non ha parlato di vendergli vino e ciò viene confermato anche dal figlio Giacomo.

4° Pietro Chistè detto Dorigh dichiara che Toni Basset detto Bressan e Giacomo detto Calunnia non sono mai stati in casa sua.

5° Pietro Caldini, testimone dell'accusa, dichiara che non può dire d'aver visto pistola o coltello perché una sera aveva visto un pezzo di ferro uscire da sotto il gonnello del Calunnia.

6° Giuseppe Danieli detto Moz dichiara che la casa dei fratelli Chistè non è dirimpetto al proprio ponticello (?).

Il 12 gennaio l'avv Giuseppe Tosetti presenta la sua arringa che riassumo brevemente.

Contesta le tesi della difesa semplicemente asserendo che il Calunnia è palesemente colpevole secondo quanto è emerso dal processo. Parla brevemente di due documenti allegati all'istanza che dimostrano come il Calunnia sia recidivo per due condanne ricevute in passato. Precisamente risulta dal primo documento come nel 1795 la sera del 25 maggio il Calunnia, in compagnia di Romedio suo amico, abbia infranto i vetri di una finestra di

Antonio Caldini e cercato di forzargli una porta. I due sono rei confessi e vengono condannati al pagamento di 3 fiorini ciascuno. Il secondo documento si riferisce al 1794. Giacomo Calunnia, reo confesso, viene condannato al pagamento di troni 25 per aver ferito al capo con un bastone Pietro figlio di Pietro Bassetti detto Bressan. A fronte dei risultati del processo e della recidività del querelato, l'avv Tosetti chiede una condanna esemplare.

Finalmente il 22 febbraio 1799 arriva la sentenza con relative motivazioni.

In essa viene analizzata e smontata punto per punto l'arringa della difesa.

I testimoni dell'accusa vengono ritenuti sinceri; possono testimoniare a favore anche i cugini di primo grado, portando a suffragio della tesi testi di criminalisti famosi; il fatto della discordanza della data è palesemente un errore dovuto a uno sbaglio dell'interrogante, né per questo si deve torturare o incarcerare alcuno; la mancanza di causa impulsiva non ha alcun valore: se uno commette un omicidio, è forse assolvibile per mancanza di causa impulsiva?

Viene contestata la mancanza del corpo del delitto in quanto il Maggiore e altro testimone sono stati chiamati dai Chistè a visionare la rottura e quindi confermano con la presenza dei vetri e del sasso il corpo del delitto come si può asserire suffragati da altri criminalisti famosi elencati nella sentenza. Per ultimo concorrono a determinare la colpevolezza del querelato i suoi precedenti penali, dei quali uno è assolutamente simile al presente contestato.

Per quanto riguarda le detenzione di pistole "non di giusta misura", il calunnia viene assolto per la mancanza di prove sulla loro pericolosità. Per la rottura del vetro viene condannato alla pena pecuniaria di fiorini 6 "d'applicarsi all'eccelso fisco", alle spese dovute all'ufficio criminale; separatamente sarà calcolato l'importo dovuto ai Chistè per l'ingiuria e per il danno.

Il 3 marzo 1799 il Calunnia chiede una revisione perché ritiene la condanna troppo lesiva nei suoi confronti e questa gli viene concessa.

Riprendono così le istanze degli avvocati.

Finalmente, lunedì 8 luglio 1799, il Cancelliere Conte degli Alberti emette la sentenza definitiva. Viene confermata la condanna di primo grado e si aggiungono per il Calunnia le nuove spese della revisione.